

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2523 del 18/05/2017
Oggetto	RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER L'ESTRAZIONE DI MC. 550 DI MATERIALE LITOIDE - RICHIEDENTE : COMUNE DI LANGHIRANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2614 del 18/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913 e la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.";

Viste:

- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale e Difesa del suolo e della Costa";
- la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 "Conferma di precedenti atti organizzativi;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

VISTA la domanda acquisita al prot. n° 2017/6054 con la quale il Comune di Langhirano c.f. 00183800341 - chiedeva la concessione per estrarre mc. 550 di materiale litoide dall'alveo del Torrente Parma da impiegare per la realizzazione di opere di interesse pubbliche di competenza comunale in comune di Langhirano (PR);

PRESO ATTO che tale intervento non è soggetto a pubblicazione sul BURER;

VISTO gli allegati al presente atto;

VISTE le risultanze positive dell'istruttoria tecnica e che tale progetto è stato condiviso dal Servizio di Protezione Civile sede di Parma;

- DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente in materia di estrazione di materiale litoide, sono stati chiesti: il contributo relativo alle spese di istruttoria, il contributo ai sensi dell'art. 2 L.R. 23/1993 oltre il canone relativo all'asportazione pari a 4.00 euro il mc.;

- che il Comune di Langhirano ha inoltrato le copie dei versamenti relativi agli oneri richiesti (le cui copie sono allegate al provvedimento stesso);

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Comune di Langhirano c.f. 00183800341 - la concessione per estrarre mc. 550 dall'alveo del Torrente Parma da impiegare per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale in comune di Langhirano (PR);

Corso d'acqua:Fiume Parma;

uso: estrazione di materiale per realizzazione di infrastrutture pubbliche;

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è responsabile dell'area ove si svolge l'intervento e dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- il ripristino delle aree ove si svolge l'intervento di asportazione;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 - La presente concessione avrà la durata di 4 giorni (lavorativi e continuativi) per l'escavazione e 2 giorni per il ripristino dei luoghi.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.3 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.4 - Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

-sub concessione a terzi.

ART.5 - Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di spostare a sua totale cura e spesa le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.

ART.6 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

- PARERE FAVOREVOLE ALLA ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SECONDO LE PRESCRIZIONE CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO ALLEGATO:

1. Per la sicurezza dell'uso dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise, nonché a fenomeni erosivi laterali originati dai corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché tale utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno;
2. Si dovrà verificare, soprattutto in occasione di eventi di piena dei corso d'acqua, la sicurezza ed accessibilità dell'area stessa, e provvedere alla rimozione di eventuali ostacoli, detriti, ecc. Interventi di manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi alluvionali del corso d'acqua, dovranno essere richiesti e autorizzati dal Servizio.
3. Il complesso di vegetazione naturale dovrà essere preservata e migliorata nelle funzioni ecologiche e ambientali generali: si dovrà rispettare le prescrizioni dell'Ente Parco;

ART.6 - Per ogni effetto di legge, l'Ente concessionario elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

ART.7 - Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs 14.03.2013, n.33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.1621/2013 e n.57/2015.

Dott. Paolo Maroli

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.